

Statuto

Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre

Art. 1 Natura, sede, scopo

1. La Conferenza Episcopale Umbra, con delibera in data 2 marzo 2009, ha istituito nella Regione Ecclesiastica Umbria, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con Sede in Perugia, Piazza IV Novembre n° 6, (CF 94081070545) il **Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre**, retto dal presente statuto.

2. Il Fondo ha in linea generale la finalità di aiutare le famiglie con figli o in attesa di prole, monoreddito, con capofamiglia che abbia perduto il lavoro e non sia sufficientemente coperto da ammortizzatori sociali o non abbia, a causa dell'attuale crisi, un lavoro stabile. Il Fondo provvede alla erogazione di contributi a sostegno, privilegiando quanti, a seguito della crisi finanziaria in atto, hanno perso o perderanno il lavoro e non siano in grado di mantenere in maniera dignitosa il proprio nucleo familiare. Il Fondo ha funzione di incentivare la corresponsabilità ed la solidarietà; ha lo scopo di educare alla sobrietà e alla generosità. Gli interventi a favore di chi è in difficoltà rappresentano un segno concreto che affianca le iniziative ordinariamente già in atto di carità delle realtà ecclesiali umbre.

3. Il Fondo opererà con una logica di sussidiarietà e collaborazione rispetto agli interventi deliberati dalle Pubbliche Istituzioni, dagli istituti di credito e simili, oltre che dalla stessa CEI a favore dei soggetti più deboli.

Il Fondo, per sua specifica natura, mantiene una sua autonomia rispetto ad analoghe iniziative già esistenti o che verranno promosse da soggetti istituzionali e privati. Il Fondo si sente altresì impegnato ad informare circa gli interventi di sostegno previsti.

Art. 2 Dotazione del Fondo di Solidarietà

1. Il Fondo avrà una disponibilità iniziale e potrà essere incrementato dalle liberalità dei fedeli, da risorse delle Chiese, delle associazioni, delle imprese, degli Istituti bancari, di enti e di soggetti privati. Le risorse in esso affluite saranno destinate esclusivamente alle finalità dichiarate all'art. 1, § 2 del presente statuto.

2. Le erogazioni, di cui al presente articolo, sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo e a titolo di liberalità, secondo le norme stabilite dal Regolamento. Le decisioni del Consiglio di Gestione sono inappellabili.

3. La ripartizione delle risorse, salvo diverse disposizioni della CEU su casi particolari, sarà compiuta con il criterio del "*pro capite fidelium*", come d'uso in ogni accredito o addebito che interessi le Diocesi umbre.

Art. 3 Durata del Fondo di Solidarietà

1. Il Fondo proseguirà la propria attività fino al decorrere di tre anni dalla sua costituzione, ma potrà essere prorogato per un periodo ulteriore con apposito provvedimento, sentito il parere degli Ordinari dell'Umbria e degli organi del Fondo.
2. Eventuali disponibilità residue saranno destinate secondo le finalità del Fondo.

Art. 4 Organi del Fondo di Solidarietà

1. Sono organi del Fondo:
 1. Il Consiglio di Gestione
 2. La Commissione Diocesana di Solidarietà
 3. La Segreteria Generale

Art. 5 Modalità di gestione del Fondo di Solidarietà

1. Sul fondo non potranno gravare costi di gestione. Gli incarichi necessari per l'espletamento delle funzioni proprie sono tutti gratuiti.

2. Con l'approvazione del presente statuto da parte della CEU è costituito il Consiglio di Gestione del Fondo presieduto dall'Arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Riccardo Fontana. Il Consiglio di gestione del Fondo si compone di 8 membri, uno per diocesi, nominati rispettivamente da ciascun Vescovo diocesano con lo scopo di vigilare e garantire sulla corretta amministrazione del Fondo e sul raggiungimento dei suoi scopi.

3. Spetta al Consiglio di Gestione del Fondo:

- a. amministrare le risorse del fondo secondo quanto stabilito dal presente statuto;
- b. determinare i contributi da erogare sulla base delle richieste inserite nella graduatoria regionale, in riferimento alle disponibilità del Fondo e tenendo sempre presente la natura integrativa ed educativa che lo distingue;
- c. favorire la raccolta di risorse promuovendo iniziative di solidarietà, in ottemperanza dei propri fini istituzionali;
- d. favorire le iniziative di carattere educativo e culturale per la ricerca di uno stile di vita più sobrio, improntato ad un migliore modo di consumare e di investire;
- e. monitorare, attraverso un rapporto diretto con la rete dei Centri di Ascolto (Osservatorio delle Povertà e delle Risorse) e dei servizi delle associazioni del territorio, i bisogni e le situazioni di crisi lavorativa in evoluzione;
- f. elaborare e presentare rendiconti trimestrali sull'andamento dell'iniziativa alla CEU, alle comunità ecclesiali, agli offerenti ed all'opinione pubblica;
- g. deliberare quanto necessario per l'operatività del Fondo;
- h. assumere la decisione finale in ordine all'assegnazione dei contributi e alla loro eventuale sospensione, laddove fossero venute meno le condizioni previste per l'erogazione;
- i. provvedere, secondo le modalità stabilite, all'erogazione dei contributi;
- j. informare circa l'esito della richiesta, il richiedente e la Diocesi competente, per il tramite del Segretario Generale del Fondo.

4. Il Vescovo Presidente del Consiglio di gestione del Fondo:

- a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- b. cura le decisioni assunte dal Consiglio avvalendosi della segreteria generale del Fondo;
- c. coordina le attività del Fondo;
- d. Ha facoltà di operare sul conto corrente del Fondo e su gli eventuali altri strumenti bancari predisposti.

Art. 6 Commissione Diocesana di Solidarietà

1. È nominata dal vescovo diocesano ed è composta da 5 membri così individuati:

- 1) Il Direttore della Caritas Diocesana, con funzione di presidente;
- 2) Un consigliere designato dal Vescovo diocesano;
- 3) Un consigliere indicato dalla Caritas Diocesana;
- 4) Un consigliere indicato dalla Commissione Diocesana per il Lavoro;
- 5) Un consigliere indicato dalla Commissione Diocesana per il Lavoro.

2. È compito della Commissione Diocesana:
 - a. procedere alla valutazione della rispondenza delle istanze presentate ai requisiti previsti e richiesti dal regolamento;
 - b. selezionare le richieste individuate ed inviarle al giudizio del Consiglio di gestione del Fondo;
 - c. promuovere e coordinare iniziative di carattere educativo e culturale per la ricerca di uno stile di vita più sobrio, improntato ad un migliore modo di consumare e di investire;
 - d. coinvolgere le Diocesi per l'attivazione degli organi richiesti;
 - e. Informare e formare rispetto a finalità, criteri e modalità di funzionamento del Fondo;
 - f. individuare sedi e operatori dei Centri di Accoglienza e pubblicizzarne l'attività sul territorio;
 - g. formazione degli operatori preposti ai Centri di Accoglienza ed avvio del progetto;
 - h. aggiornamento sull'andamento delle attività;
 - i. pubblicazione di rapporti annuali.

Art. 6 Segreteria Generale del Fondo di Solidarietà

1. Il Fondo di solidarietà si avvale di una Segreteria Generale diretta e coordinata da un Segretario nominato dal Consiglio di Gestione.
Spetta alla Segreteria Generale del Fondo:
 - a. ricevere tutte le candidature inviate dalla Commissioni Diocesane di Solidarietà e ordinarle secondo i regolamenti e le deliberazioni del Fondo in una graduatoria che tenga conto di quanto disposto all'art. 2 § 3, della data d'arrivo e della gravità della situazione secondo il giudizio elaborato dalla Commissione Diocesana sulla base dei criteri previsti dal Regolamento;
 - b. se richiesta dal Consiglio di Gestione, procede ad effettuare un ulteriore approfondimento attraverso le Commissioni Diocesane di Solidarietà;
 - c. inoltra le candidature al Consiglio di Gestione secondo la graduatoria elaborata e comunica agli interessati e alla rispettiva Commissione Diocesana di Solidarietà, la decisione sull'accoglimento delle candidature da parte del Consiglio di Gestione del Fondo;
2. La Segreteria Generale si avvale delle risorse e delle persone che saranno messe a disposizione dai soggetti che collaborano con il Fondo.

Art. 7 Centri di Accoglienza

1. Sono attivati dalle 8 Diocesi Umbre "Centri di Accoglienza" diffusi sul territorio, con il compito di:
 - a. raccogliere le richieste segnalate dalle realtà ecclesiali del territorio, sollecitandone in ogni caso a farsene carico in prima istanza;
 - b. informare circa le provvidenze previste dalle istituzioni nazionali, regionali e locali coordinandone le reti di consulenza e di servizio in tale materia;
 - c. inoltrare le richieste raccolte alla Commissione Diocesana di Solidarietà;
 2. Il Centro di Accoglienza si compone di un gruppo di lavoro i cui membri volontari sono individuati dalle Caritas Diocesane.
-

REGOLAMENTO

Fondo di Solidarietà delle Chiese Umbre

Art. 1 Definizione del Fondo e delle sue finalità

1. Si rimanda a quanto previsto dallo Statuto istitutivo del Fondo di solidarietà (Cfr. art. 1)

Art. 2 Struttura del Fondo

1. Lo Statuto prevede:

- Un **Presidente**;
- Un **Consiglio di Gestione**;
- Una **Segreteria Generale**;
- Una **Commissione Diocesana di Solidarietà**;
- I **Centri di Accoglienza** (art. 7) individuati in ciascuna Diocesi come punti di raccolta delle domande a livello diocesano, sono funzionali a garantire:
 - la formazione uniforme degli operatori che accolgono le richieste;
 - il rispetto dell'omogeneità dei criteri stabiliti;
 - una comunicazione lineare con la Segreteria Generale del Fondo;
 - l'avvicinamento di quelle situazioni di nuova povertà che non si presenterebbero ai tradizionali sportelli territoriali;
 - l'orientamento alle Segreterie Sociali del territorio (Patronati, Cooperative.....).

Art. 3 Modalità operative

1. Nel rispetto della logica sussidiaria e collaborativa prevista dal Fondo, le realtà territoriali delle Associazioni coinvolte, della Caritas e di altri soggetti ecclesiali dovranno, dopo un primo ascolto, favorire interventi locali (Parrocchie, volontariato, cooperative sociali, ecc.) e facilitare l'accesso a forme di integrazione del reddito previste anche dagli Enti Pubblici. I Patronati e i CAF potranno essere soggetti privilegiati per questa valutazione preliminare circa l'accesso alle misure anticrisi e a sostegno del lavoro.

2. Presso i Centri di Accoglienza¹ gli operatori preposti accoglieranno le richieste delle persone/famiglie segnalate dalle realtà ecclesiali (Parroci, Parrocchie, Circoli, Caritas Parrocchiali, Centri di Ascolto, altri gruppi coinvolti e opportunamente informati) e provvederanno a trasmetterle alla Commissione Diocesana di Solidarietà con sollecitudine, tramite apposito strumento informatico, secondo il modello deliberato dal Fondo.

Gli operatori dei Centri di Accoglienza verranno formati, a livello diocesano, rispetto a criteri, procedure, strumenti di segnalazione delle candidature.

3. La Commissione Diocesana di Solidarietà si riunisce periodicamente per valutare quali, tra le situazioni che si sono presentate, rispondano maggiormente ai requisiti richiesti.

4. Le candidature selezionate saranno inoltrate alla segreteria Generale che procederà alla stesura delle relative graduatorie.

¹ I Centri di Accoglienza possono essere attivati presso un Centro di Ascolto o in una sede di Circolo o Patronato ACLI del territorio diocesano.

5. La Segreteria Generale presenterà al Consiglio di Gestione del Fondo la graduatoria delle richieste per la decisione sull'esito della richiesta al fine della erogazione del contributo.

6. Il Consiglio di Gestione provvede, attraverso la Segreteria Generale, ad informare la Commissione Diocesana competente, che a sua volta informerà gli interessati e i loro parroci.

Art. 4 Modalità e termini di presentazione delle richieste di accesso al Fondo

1. Le richieste devono essere presentate presso il Centro di Accoglienza territorialmente competente dal momento della sua attivazione e devono essere corredate da opportuna documentazione che attesti la presenza dei requisiti richiesti.

2. La documentazione prodotta, da allegare all'istanza di accesso, dovrà certificare:

- lo stato di famiglia;
- la composizione del reddito;
- la eventuale sussistenza di forme di sostegno al reddito già percepite o di cui si è fatta richiesta di attivazione;
- lo stato di precarietà o di perdita del lavoro;
- in assenza di documentazione sarà accettata, in sede di colloquio, una dichiarazione di autocertificazione. Nel caso di accoglimento della richiesta di contributo, gli interessati saranno chiamati a fornire la documentazione richiesta prima dell'effettiva erogazione.

3. Il richiedente sarà messo a conoscenza dell'introduzione, all'interno del modulo di presentazione, accanto alla **firma sul consenso al trattamento dei dati** personali nel rispetto della legge sulla privacy, della richiesta di **autorizzazione a svolgere controlli sulla veridicità dei dati**.

4. La somma dei singoli punteggi rappresenterà un parametro indicativo.

Art. 5 Caratteristiche e criteri richiesti per la concessione del contributo

1. La concessione del contributo avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

- I contributi sono destinati ad essere ripartiti esclusivamente tra gli assegnatari famiglie che risultano residenti all'atto della richiesta nel territorio di una delle otto Diocesi Umbre e che si trovano in una comprovata situazione di difficoltà a seguito dell'attuale crisi economica e finanziaria;
- In particolare il Fondo è destinato a nuclei familiari monoreddito che abbiano perso il lavoro, o abbiano subito una riduzione di orario di lavoro.

e all'atto della richiesta e per il periodo di erogazione del contributo

- non godano di contributi previdenziali (sussidio di disoccupazione, CIG, mobilità, ecc.) per far fronte ai carichi familiari;
- non abbiano diritto ad altre forme di integrazione del reddito;
- non possano contare su aiuti economici e/o relazionali da parte di parenti o amici;
- non abbiano potuto negoziare liquidazione, trattamento di fine rapporto;
- non abbiano un alloggio di proprietà;
- le forme di sostegno beneficiarie non siano sufficienti a provvedere in maniera dignitosa per sé e per la propria famiglia.

Ulteriori elementi di valutazione sono

- la composizione del **nucleo familiare**, età, posizione lavorativa, figli a carico (minori, in attesa), stato di salute dei componenti, presenza di disabili e/o persone non autosufficienti, ecc.

- l'entità e la composizione del **reddito familiare** (tipologia ed entità delle entrate, pensione, assegni, contributi, ecc.)
- l'ammontare delle **spese familiari fisse** (luce, gas, telefono, trasporti, alimentari, educazione, ecc.) il **carico debitorio** (affitto, mutuo, debiti certificati con finanziarie, ecc.).

Art. 6 Modalità di corresponsione dei contributi

1. Gli interventi a sostegno si realizzeranno attraverso la seguente forma e modalità:

- predisposizione di una **“carta di solidarietà”** (una carta di credito, con PIN di sicurezza) nominativa, che sarà ricaricata mensilmente con la somma pari all'importo del contributo stabilito.

2. Il Consiglio di Gestione del Fondo delibera l'ammontare e la durata dei contributi secondo i criteri stabiliti dal regolamento. I contributi assegnati saranno erogati secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

3. L'ammontare del contributo non potrà superare i 500,00€ mensili per la durata massima di dodici mesi.

4. Gli operatori del Centro di Accoglienza potranno proporre l'importo e la durata dell'erogazione in base alla loro valutazione ed agli obiettivi che hanno individuato insieme alla famiglia richiedente. Gli stessi possono fornire elementi utili a valutare la temporaneità della situazione, le realistiche possibilità che la persona/famiglia superi, in un arco di tempo medio/breve, le difficoltà in cui si trova (possibilità di percorsi di riqualificazione, possibilità di reimpiego, possibilità di impiego di altri componenti del nucleo familiare, ecc.).

Art. 7 Sospensione del contributo

5. La commissione Diocesana di Solidarietà provvederanno a verificare quadrimestralmente il permanere delle condizioni che hanno consentito l'elargizione, valutando l'opportunità di sospendere il contributo assegnato nell'ipotesi in cui la famiglia abbia superato le difficoltà in cui si trovava. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente le intervenute modificazioni nella propria situazione lavorativa e/o reddituale.